

STATUTO

**AMETISTA - SOC. COOP.
SOCIALE
ABBREVIABILE "AMETISTA
S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA CN CORSO CANALE 16

Numero REA: CN - 262235

Codice fiscale: 03096790047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede nel Comune di Alba, una società cooperativa denominata: "AMETISTA - Soc. Coop. Sociale", validamente siglabile con la denominazione "AMETISTA - s.c.s.".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., le leggi speciali sulla cooperazione e in particolare la legge 381/91, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle S.p.A. La società ha durata fino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - scopo ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale o degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestire strutture di soggiorno e/o organizzare soggiorni per persone anziane e/o ammalate e/o svantaggiate; gestire comunità alloggio, case famiglia e più in generale tutte le strutture e le connesse attività a carattere socio educativo e socio assistenziale sia in via temporanea che continuativa avvalendosi della collaborazione di personale munito delle necessarie abilitazioni di legge e/o di professionisti di fiducia anche esterni;
- svolgere servizi di assistenza domiciliare, prestata anche presso strutture residenziali e day hospital;
- gestire o fornire servizi di assistenza sanitaria di base ed infermieristica anche domiciliare;
- effettuare servizi di telesoccorso, assistenza a distanza, trasporto e distribuzione pasti a persone in situazione di disagio;
- gestire strutture di assistenza, centri di cura preventiva, palestre per attività terapeutica, rieducativi e riabilitativa, case vacanza, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone di tutte le età con relativa gestione delle attività esercitabili ed atte a prevenire o curare stati di disagio;
- gestire strutture per minori;
- gestire strutture ed effettuare servizi educativi a favore di minori, quali: asili nido, scuole materne, pre-doposcuola, centri e soggiorni vacanza, sostegno scolastico, attività di carattere laboratoriale;
- svolgere attività di formazione e informazione; gestire centri incontro e socio - culturali ed attività atte a curare o prevenire stati di disagio.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa

e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;
- 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II: SOCI

Art. 3 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono anche essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia nonché soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Potranno infine aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 7 del presente statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto dei

3

doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 17, 22 e 24 del presente statuto.

Art. 4 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
- 3) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 4) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- 5) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda e recare in allegato copia dello statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del c.c.

Art. 5 - adempimento e obblighi nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 6 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 7 - esclusione

4

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) permanga moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che:

1. non superi il periodo di prova;
2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;
4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;
5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave o recidività di colpe lievi;
8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Art. 8 - effetti cessazione qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunto ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data indicata nella relativa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 9 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto per il rimborso della partecipazione sociale.

Art. 10 - rimborso delle azioni - responsabilità del soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni versate eventualmente aumentate per rivalutazione e/o ritorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11 - soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni del titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla

5

cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 c.c.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 200.

Art. 12 - trasferimento delle azioni

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto da lui indicato.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.

Art. 13 - deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il limite stabilito dall'art. 2514 del c.c. per il tasso di remunerazione, i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci finanziatori possono essere attribuiti, in relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione, da 1 a 5 voti.

I voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, in ogni assemblea, non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge e il numero di voti da essi portato.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite si procederà alla riduzione del capitale sociale dei soci finanziatori solo se non sufficiente la riduzione totale del capitale sociale degli altri soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 14 - azioni di partecipazione

Alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 5 della legge 59/92 la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa. I diritti dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono quelli previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 59/92.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15 - patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 1. dalle azioni dei soci cooperatori, volontari e sovventori del valore nominale ciascuna pari a euro 80; le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono superare i limiti di legge;
 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 200;
 3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 18 e con azioni non rimborsate ai soci recceduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;
- c) da eventuali altre riserve.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori e volontari.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante l'esistenza della

società né all'atto del suo scioglimento.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

Art. 16 - cessione delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 del c.c.

Art. 17 - ristorno

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i risultati economici lo permettono e lo si ritiene opportuno, l'assemblea può deliberare un ristorno a favore dei soci cooperatori.

Il ristorno non potrà superare i limiti previsti per usufruire delle agevolazioni tributarie e sarà calcolato in percentuale sui compensi percepiti per attività lavorativa. La percentuale sarà unica, salvo che la società abbia più gestioni mutualistiche nel qual caso, per ogni gestione, essa terrà conto degli effettivi risultati economici.

Il ristorno competerà unicamente ai soci che hanno svolto effettiva attività lavorativa a favore della cooperativa per oltre 6 mesi;

In ogni caso, ai fini del calcolo del ristorno non si terrà conto dei compensi percepiti nei primi 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa a favore della cooperativa e, superato tale periodo, i compensi percepiti dai soci aderenti alla categoria speciale saranno conteggiati al 50%.

L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente ripartito mediante emissione di nuove azioni di capitale o emissioni di strumenti finanziari.

Art. 18 - esercizio sociale - bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla destinazione degli utili destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale per almeno il 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;
- d) a dividendo ai soci finanziatori secondo quanto stabilito nella delibera di cui al precedente art. 13;
- e) a dividendo ai soci cooperatori e volontari, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
- f) a dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata di 2 punti;
- g) ad altre riserve indivisibili.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto il massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera e).

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori

dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364, ultimo comma c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni.

L'assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, garantiscano il ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 20 - assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- a) approvare il bilancio, ripartendo i ristorni e destinando gli utili; approvare i regolamenti interni;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare il collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., nonché, ove prescritto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21 - assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, ai sensi di legge.

Art. 22 - svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto nelle assemblee straordinarie e sulle materie previste dalle lettere a), b), c) ed e) del precedente articolo 20.

Ogni socio cooperatore e ogni socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti, così come fissati nella delibera che ha previsto la possibilità di avere, nella compagine sociale, questi soci; in ogni caso i voti ad essi spettanti non possono superare i limiti di legge.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo altri 3 soci, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto

nell'art. 2372 c.c. Non possono avere deleghe i soci appartenenti alla categoria speciale. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio. In ogni caso le deliberazioni dei soci devono constare da verbale.

Art. 23 - validità delle deliberazioni

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare in merito a: regolamenti, cambiamento dell'oggetto sociale, fusione o scissione della società, trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure scioglimento anticipato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la partecipazione e le maggioranze previste dall'art. 2369 c.c. Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 24 - composizione e durata in carica

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Parte dei componenti possono anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori non appartenenti alla categoria speciale. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. I soci potranno determinare a favore degli amministratori un compenso annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica o le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 - poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo statuto. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 28;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.;
- k) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze;
- l) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative imperative;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di: nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- n) nominare organismi tecnici.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 c.c., il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio cooperatore. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori delegati, ove nominati, nel limite dei poteri ad essi attribuiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - composizione, durata, compiti

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato il Collegio Sindacale. Esso si compone di un Presidente, due sindaci effettivi e di due supplenti, nominati con deliberazione dell'assemblea e scelti tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 30 - controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o i loro aventi causa, o tra i soci e/o i loro aventi causa e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina degli articoli 34 - 35 et 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità al suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

Le decisioni dei soci portanti la modifica della presente clausola arbitrale dovranno essere adottate col metodo assembleare e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la del totale dei voti di tutti i soci.

Art. 32 - regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 33 - scioglimento della società

In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e definendo i criteri della liquidazione, ai sensi di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso delle azioni di partecipazioni nonché rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 34 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esso contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Copia su supporto informatico
e l'originale del documento su supporto
cartaceo. I sensi dell'art. 20 comma 2
del D.Lgs. n. 446/2000, che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del
registro delle imprese.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*